

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1978

Presidenza del Vice Presidente **BONAZZI**
indi del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, numero 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961) (D'iniziativa del senatore Fosson)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . Pag. 791, 793, 794 e *passim*
FOSSON (Misto) . . . 792, 793, 795 e *passim*
LI VIGNI (PCI) 795, 796
LUZZATO CARPI (PSI) 797
MARANGONI (PCI), relatore alla Commissione 793
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 794, 795, 796

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (1350) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 797, 799, 800 e *passim*
ALETTI (DC) 803
GIACALONE (PCI), relatore alla Commissione 797
798, 799 e *passim*
LUZZATO CARPI (PSI) 806
MARANGONI (PCI) 806
PEGORARO (PCI) 800

PINNA (PCI) Pag. 799
RICCI (DC) 801
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . 798, 799, 801 e *passim*

Presidenza del Vice Presidente **BONAZZI**

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961), d'iniziativa del senatore Fosson
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

di legge: « Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti », d'iniziativa del senatore Fosson, sul quale abbiamo ascoltato ieri la relazione del senatore Marangoni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O S S O N . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, desidero prima di tutto ringraziare il relatore, senatore Marangoni, per l'esauriente relazione fatta ieri alla Commissione, anche se su un punto, come dirò in seguito, devo dissentire dalle sue conclusioni.

Lo statuto della Valle d'Aosta, approvato dall'Assemblea costituente il 26 febbraio 1948, prevede, all'articolo 14, che « il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ».

In attesa di attuare il regime di zona franca previsto dall'articolo 14, con la legge 3 agosto 1949, n. 643, veniva consentita l'immissione in consumo, in detto territorio, per il fabbisogno locale, di determinate merci e contingenti in esenzione fiscale, come previsto dall'articolo 1. Sempre in attesa di quell'attuazione, i quantitativi dei contingenti annui vennero aggiornati in base all'effettivo fabbisogno con modifiche successive della legge originaria (vedi le leggi del 5 maggio 1956, del 19 aprile 1967 e del 6 dicembre 1971).

Il disegno di legge in discussione, che ho presentato il 27 ottobre 1977, non fa che ricalcare ancora una volta la via seguita in precedenza.

Come è detto nella relazione, esso si propone due obiettivi: il primo, di aggiornamento del disposto di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, per adeguare i quantitativi corrispondenti alle voci benzina, gasolio, petrolio e olio lubrificante, nonché includere due nuove voci riguardanti l'olio combustibile fluido e l'olio da gas per uso di riscaldamento; il secondo, di confer-

ma, in seguito all'applicazione della riforma tributaria, di tutte le esenzioni fiscali relative ai generi contingentati elencati nel citato articolo 1, modificato, immessi al consumo nel territorio della Valle d'Aosta.

L'adeguamento dei contingenti di benzina, gasolio e olio lubrificante si rende necessario alla luce degli incrementi che il parco autoveicoli ha registrato dal 1971, data dell'ultima legge di adeguamento, a tutt'oggi.

Essi sono chiaramente specificati nella relazione e non starò quindi a ripetere dati e percentuali d'incremento dei consumi. La tabella riepilogo allegata alla legge si ferma al 31 dicembre 1976, poichè la proposta di legge è stata presentata nel 1977; posso però convenire con l'osservazione del relatore che la percentuale d'incremento in campo nazionale ha subito in quest'ultimo anno una leggera flessione e che la stessa tendenza si è verificata nella nostra regione.

Ritengo quindi che questo fatto sia stato tenuto presente quando la Regione ha concordato la riduzione del contingente di benzina da 400.000 a 350.000 quintali, come previsto dall'emendamento del Governo.

Per quanto concerne la soppressione della voce « olio da gas per uso di riscaldamento » non mi resta che prendere atto dell'accordo Governo-Regione.

Concordo col relatore circa l'opportunità di togliere dall'articolo 1 le parole « dal diritto per i servizi amministrativi », dato che sono stati soppressi e per maggior precisione proporrei di aggiungere, alla quint'ultima riga del secondo capoverso, dopo la parola « prelievi », le altre « o da altri diritti equivalenti ».

Aggiungerò, per opportuna informazione della Commissione, che in base all'ordinamento finanziario regionale del 1971, il quale attribuisce alla Regione i nove decimi delle imposte relative alla benzina, gasolio, eccetera, le esenzioni fiscali corrispondenti ai quantitativi modificati procureranno una diminuzione di entrata, per la quasi totalità, ai danni della Regione, mentre lo Stato supporterà una perdita di entrate di un decimo, corrispondenti a circa 450 milioni. Alla copertura di questa minore entrata si provvede

6ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

come certificato nell'articolo 2-*bis* da me proposto con apposito emendamento.

Il secondo obiettivo è quello di ovviare alla situazione che è venuta a crearsi in seguito all'applicazione della riforma tributaria. Su questo argomento era stato presentato un apposito disegno di legge nella passata legislatura dal senatore Fillietroz, in data 11 marzo 1976 (n. 2464); secondo il senatore Fillietroz detto disegno di legge aveva ottenuto gli opportuni pareri favorevoli, ma non andò in porto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Invece di ripresentare un disegno di legge specifico, si è pensato, dopo aver sentito anche il Ministro delle finanze, di risolvere il problema contemporaneamente all'aumento dei contingenti, con l'inclusione dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Al relatore, che ha manifestato perplessità per il fatto che nello stesso negozio potrebbe coesistere merce che ha pagato l'IVA ed altra esente, devo chiarire che è questo lo stato di fatto in Valle d'Aosta per tutti i generi contingentati, esenti dalle varie imposte previste dall'articolo 1. Il problema è però risolto da un apposito regolamento approvato dal consiglio regionale, dalle tessere e dai relativi bollini di prelievo che vengono distribuiti annualmente agli aventi diritto, dal registro di carico e scarico delle merci e dai relativi bollini che i commercianti devono tenere sia per avere l'assegnazione, sia per la distribuzione dei generi contingentati; bollini che devono versare e rendicontare periodicamente all'apposito ufficio zona franca della Regione.

Quello che mi preme però dire, per il mantenimento dell'articolo 2, è questo: i generi contingentati hanno un carattere di extraterritorialità, e sono appunto assegnati in attesa di attuare il regime di zona franca. Questi, infatti, non essendo assoggettati ai diritti di confine (ad esclusione, attualmente, dell'IVA per le ragioni che ho detto) sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come prodotti dallo Stato estero e pertanto non compresi tra quelli il cui elenco è riportato nel secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA.

Questa tesi era stata condivisa dal Ministero delle finanze prima della presentazione del mio disegno di legge e mi risulta che sia stata confermata nel corso dei colloqui tra Ministero e Regione.

Mi auguro che la Commissione voglia tenerne conto ed approvare il disegno di legge con le modifiche concordate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A R A N G O N I , relatore alla Commissione. Ringrazio anzitutto il senatore Fosson per l'opera da lui svolta e perchè è favorevole all'emendamento all'articolo 1 da me presentato, volto alla soppressione della formula « dal diritto per i servizi amministrativi » contenuta nel secondo comma.

Rimango, invece, dell'opinione che sia opportuno sopprimere l'articolo 2, poichè la realtà e i diritti acquisiti nella Valle d'Aosta, con la soppressione dell'imposta IGE e con l'introduzione dell'IVA sono completamente cambiati, così come è cambiata la normativa. L'IGE e l'IVA hanno carattere completamente diverso (come ho già detto ieri) e l'adeguamento dei contingenti deciso nel 1971 non fu un errore ma una scelta precisa, tenuto conto delle diverse caratteristiche dell'IVA.

F O S S O N . Ma nel 1971 l'IVA non era ancora stata istituita.

M A R A N G O N I , relatore alla Commissione. No, c'era l'IGE che è stata poi abolita proprio per la sua diversa natura. Pertanto, sottolineo l'opportunità di sopprimere l'articolo 2; altrimenti non vi è dubbio che creeremmo un principio inammissibile. Il Parlamento deve esaminare ogni questione alla luce della realtà, al di là degli impegni presi o delle promesse o delle trattative che ci possono essere state e, senza entrare nel merito di questo discorso, sono convinto che il Parlamento non possa riammettere un'esenzione di questo tipo. Prego pertanto il Governo di presentare un emendamento in questo senso,

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

anche perchè mi risulta che alcuni Gruppi, in caso di mancata soppressione dell'articolo 2, chiederebbero il trasferimento del disegno di legge in Aula, e ciò comporterebbe un notevole ritardo che noi dobbiamo cercare di evitare.

Per quanto riguarda l'articolo 2-bis presentato dal senatore Fosson per la copertura, debbo dire che non so giudicare se questa è una copertura reale o fittizia, anche perchè non ci è ancora giunto il parere della 5^a Commissione, e prima di pronunciarmi ritengo opportuno attendere questo parere.

Concludo, raccomandando un esame approfondito del problema e di approvare questo disegno di legge con le modifiche proposte che ritengo indispensabili.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo sui previsti aumenti dei contingenti introdotti in regime di esenzione fiscale è favorevole; questa materia ha costituito oggetto di una lunga e faticosa trattativa fra il Governo e i rappresentanti della Valle d'Aosta. Le richieste avanzate dai rappresentanti della Regione (e che sono presenti nel disegno di legge del senatore Fosson), ammontavano a circa 8 miliardi e mezzo. Esaminammo le richieste voce per voce e dicemmo, con estrema chiarezza, che non era per il momento ammissibile l'inserimento di una nuova voce per olio da gas per uso di riscaldamento, ma che il discorso si sarebbe potuto riprendere in un secondo momento, anche perchè dovevano essere fatti i conteggi circa le necessità dei cittadini. Ci fu anche una discussione sul problema dell'aumento della percentuale del quantitativo; noi non ritenemmo ammissibile la misura dei 400 mila quintali: si poteva arrivare, al massimo, ai 350 mila quintali.

Si discusse, poi, sulla mobilità delle cifre. Infatti i rappresentanti della Valle d'Aosta lamentavano il fatto che, approvata una legge per un anno, prima di avere un'altra legge per gli anni successivi passano altri anni e perciò certi benefici vengono notevolmente ridotti. A questo proposito il Governo si impegnò per un più sollecito adeguamento

dei contingenti di fronte a dimostrate maggiori necessità.

Non ho difficoltà a dirle, senatore Fosson, che abbiamo discusso dell'IVA con il ministro Pandolfi; con altrettanta sincerità e lealtà debbo dire che non si è mai giunti a ripristinare quel certo beneficio che, fin dal 1971, solo sul primo passaggio, la Regione aveva percepito. Pertanto il Governo non può essere favorevole all'articolo 2 e ne propone la soppressione. Comunque, il Governo è disposto a riesaminare la questione, con i Gruppi politici, alla luce delle norme costituzionali e dei trattati in base ai quali la Valle d'Aosta è considerata zona extra-doganale. Al momento attuale, però, il Governo ritiene necessario presentare un emendamento volto alla soppressione dell'articolo 2.

Sul problema della copertura, attendiamo il parere della 5^a Commissione. Per il resto, il Governo è favorevole al disegno di legge con la riduzione del contingente della benzina da 400 mila a 350 mila quintali e con la soppressione della voce « olio da gas per uso di riscaldamento ». Restiamo quindi, senatore Fosson, nel *plafond* che abbiamo stabilito dei 4-5 miliardi complessivi; siamo infatti intorno ai 4 miliardi e mezzo (quindi nella media della cifra convenuta), naturalmente con i relativi carichi dei nove decimi e di un decimo rispettivamente per la Regione e per lo Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

la immissione in consumo in detto territorio per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero	Q.li	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
The	»	100
Semi di soja	»	8.500
Semi di arachidi	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi	Ha	1.500
Alcole denaturato	»	500
Birra	Hl.	15.000
Benzina	Q.li	400.000
Gasolio	»	100.000
Olio combustibile fluido	»	350.000
Olio da gas per uso di riscaldamento	»	850.000
Gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico	»	70.000
Petrolio	»	12.000
Olio lubrificante	»	8.000

Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'Amministrazione regionale . . . L. 15.000.000

Attrezzature per l'agricoltura » 120.000.000

Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) . . L. 1.500.000.000 ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo capoverso, dopo le parole: « in esenzione dal dazio, », le parole: « dal diritto per i servizi amministrativi, ».

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

E approvato.

FOSSON. Come ho già detto, alla quint'ultima riga del secondo capoverso sarebbe opportuno, per maggiore precisione, dopo le parole « nonchè dai prelievi », aggiungere le altre: « o da altri diritti equivalenti ».

LIVIGNI. Può essere una dizione esatta, ma bisognerebbe vedere i testi.

FOSSON. Alcuni li chiamano « prelievi », altri « diritti », a seconda delle varie normative. Mi sono informato in proposito e mi è stato confermato che è così.

LIVIGNI. Ad ogni modo la questione potrebbe essere risolta nel senso che il Governo garantisca che tutto ciò che corrisponde a prelievi, anche sotto forme diverse, rientra nel provvedimento.

6ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

F O S S O N . Non mi formalizzo, purchè sia chiarito.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non avrei difficoltà nei confronti di un emendamento del genere, per la visione interna del sistema. Però mi rendo conto che i parlamentari possono non avere chiara la situazione e quindi si potrebbero destare sospetti inutili. Ad ogni modo assicuro che tutti i diritti di prelievo, specie quelli riguardanti la Comunità, rientrano nel disposto dell'articolo.

Presidenza del Presidente SEGNANA

F O S S O N . Prendo atto della dichiarazione del Governo e ritiro l'emendamento in quanto effettivamente non occorrono ulteriori spiegazioni.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha proposto due emendamenti riguardanti l'elencazione dei prodotti: il primo tende a sostituire le parole: « Benzina... Q.li 400.000 » con le altre: « Benzina... Q.li 350.000 »; il secondo tendente a sopprimere le parole: « Olio da gas per uso di riscaldamento... Q.li 850.000 ». Gli emendamenti sono stati illustrati ieri dal sottosegretario Azzaro.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

E approvato.

Art. 2.

Alle importazioni ed alle cessioni dei beni destinati ad essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta, nei limiti dei contingenti annui indicati nel precedente articolo,

non si applicano le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Non si considerano effettuate nel territorio doganale le cessioni dei beni di cui al precedente comma poste in essere nella Valle d'Aosta.

Il Governo propone un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo. L'emendamento è già stato illustrato.

F O S S O N . Ho già indicato i motivi che avevano ispirato la formulazione dell'articolo. Io ritengo che tali motivi siano ancora validi, però mi rendo conto dell'urgenza di approvare il provvedimento al fine di evitare inconvenienti nel settore e, dato anche che il rappresentante del Governo non esclude la possibilità di prendere in esame in altra sede il contenuto dell'articolo, non ho nulla in contrario alla sua soppressione; però con la riserva, ripeto, di poter approfondire maggiormente il problema in seguito, per risolverlo in modo corretto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, non essendo stati presentati, sull'articolo 2, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

Non è approvato.

Il senatore Fosson ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

Alla minore entrata di lire 450 milioni conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con una quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

La Commissione bilancio ha espresso in merito parere favorevole.

L I V I G N I . A titolo personale dichiaro di astenermi dalla votazione dello emendamento, che prevede un tipo di co-

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

pertura assolutamente assurdo, al quale si continua a ricorrere; e ciò oltretutto, quando in altra sede ci si prepara a chiedere, se necessario, ulteriori prelievi. So bene che tale sistema è entrato nella prassi parlamentare, ma io non posso fare a meno di astenermi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Fosson.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

I UZZATO CARPI. Il nostro Gruppo ritiene giusto ed equo l'adeguamento oggi proposto dal disegno di legge e pertanto si esprime in senso favorevole. Desideriamo però far presente al Governo che non vorremmo che tali agevolazioni si trasformassero in incentivi per evasioni fiscali. Auspichiamo pertanto un maggior controllo sui contingenti agevolati, esercitato seriamente, per evitare distorsioni ed illeciti che, in alcuni casi, hanno assunto aspetti preoccupanti. Mi riferisco in particolare ai carburanti per uso di autotrazione, sui quali occorrono controlli efficaci e, in caso di abuso accertato, la immediata sospensione di ogni autorizzazione fiscale.

Credo che il Parlamento sia deciso a proseguire nella lotta contro le evasioni, che va condotta col massimo impegno. Pertanto, nel riconfermare il nostro voto favorevole, esprimo anche il mio apprezzamento all'onorevole Sottosegretario per la soppressione dell'articolo 2, il quale avrebbe introdotto un'ulteriore agevolazione che, se approvata, avrebbe potuto essere origine di preoccupan-

ti distorsioni od illeciti. Desidero altresì precisare che se tale norma non fosse stata soppressa, il mio Gruppo avrebbe chiesto la rimessione in Aula del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** » (1350) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giacalone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIACALONE, relatore alla Commissione. Non riesco a nascondere un certo imbarazzo nel riferire su un provvedimento che ci è giunto solo pochi minuti fa dall'altro ramo del Parlamento, con un percorso alquanto rapido: starei per dire eccezionalmente rapido. Il disegno di legge è stato infatti presentato dal Governo alla Camera il 31 luglio ed è stato approvato dalla 6^a Commissione della stessa ieri, 2 agosto, per pervenire al nostro esame stamani; per cui non disponiamo degli elementi di giudizio necessari per una serena e completa valutazione del testo, non conoscendo neanche le dichiarazioni rese in proposito dai colleghi deputati. E questo non è, ad avviso del relatore, un fatto trascurabile; anche perchè — ed entro con ciò nel merito del provvedimento — non possono essere sottovalutate le implicanze di carattere sociale derivanti dalla sua entrata in vigore.

Si tratta infatti di andare ad apportare delle modifiche al regime fiscale degli spiriti. Abbiamo avuto già modo di occuparci della questione approvando la conversio-

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

ne in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, che fissava in 90.000 lire per ettanidro il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria, ponendo delle riduzioni per quanto riguardava gli alcoli provenienti dal melasso, cioè fissandone l'imposta di fabbricazione a 40.000 lire, e prevedendo altre riduzioni per quello proveniente dal sorbo e per quello proveniente dalla canna gentile, per cui il diritto erariale era fissato in 1.000 lire.

Qual è la filosofia del provvedimento? Si vuole impedire la concorrenza dell'alcole da melassa nei confronti di quello vinico e di quello proveniente dalla distillazione.

Questa mi pare la sostanza del provvedimento. Infatti mi si dice che presso l'AIMA risultano ammassati centinaia di migliaia di ettanidri di alcole proveniente dalla distillazione del vino e delle vinacce poichè, pur in completa esenzione (se non vado errato, infatti, l'alcole proveniente dalla distillazione del vino e delle vinacce è esonerato dal pagamento dell'imposta di fabbricazione) e pur restando coperto alla frontiera con un rimborso di fabbricazione di 120.000 lire per ettanidro, non si riesce ad ottenere un alcole competitivo.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'alcole da vinaccia paga l'imposta di fabbricazione ridotta di 6.000 più 4.000 e non paga il diritto erariale.

GIACALONE, *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, l'alcole proveniente dalla distillazione del vino non è competitivo. Ed allora ecco la filosofia del provvedimento: aumentiamo l'imposta di fabbricazione sull'alcole proveniente dal melasso da 40.000 a 80.000 lire, nel contesto di un aumento complessivo dell'imposta di fabbricazione, che è portata da 90.000 a 130.000 lire.

Le perplessità che sorgono nel relatore riguardano, come dicevo all'inizio, le conseguenze anche di carattere occupazionale che si possono avere nell'ambito dell'industria della distillazione e soprattutto nell'ambito dell'industria di fabbricazione di liquori, in

quanto un aumento così sensibile avrà senz'altro le sue ripercussioni.

Ancora, perplessità sorgono per quel che concerne i rapporti con la Comunità. Noi in questa materia legiferiamo con ondeggiamenti e con interventi reiterati a distanza di mesi: basti pensare a tutta la vicenda dei diritti erariali riguardanti la distillazione dalle patate; abbiamo preso nell'arco di un anno molti provvedimenti. Esistono, quindi, delle rilevanze a livello della Comunità; è possibile anche il ricorso — perchè no? ci sono dei precedenti al riguardo — alla Corte di giustizia dell'Aja con la conseguenza che poi l'erario deve andare a rimborsare agli industriali — come è accaduto nel passato — somme dell'ordine di decine di miliardi.

Quindi, sono queste le perplessità, aumentate dalla mancata conoscenza del dibattito che si è sviluppato nell'altro ramo del Parlamento. Per questo chiedo al rappresentante del Governo, che senza meno è intervenuto nel dibattito svolto presso la Camera, di fornirci gli elementi di giudizio mancanti per vedere se è possibile, pur con i tempi così stretti a nostra disposizione, varare stamane il provvedimento, o eventualmente, se ci sono gli elementi, per rinviarlo.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il senatore Giacalone per la sua relazione e comprendo che i chiarimenti sono necessari.

Sulla rapidità del disegno di legge va detto subito che questo era un provvedimento il cui oggetto è tipico del decreto-legge. Poichè tuttavia, pur essendo le forze politiche d'accordo, sul provvedimento, con il Presidente del Consiglio, sono state espresse delle perplessità in ordine allo strumento legislativo, mentre è stata dichiarata la disponibilità nel merito, si è proceduto con un disegno di legge, al quale è stata data la necessaria rapidità proprio per garantire che nel frattempo non avvengano delle frodi fiscali, come potrebbero avvenire, specialmente quando abbiamo dovuto introdurre, su richiesta del Parlamento, gli articoli 3 e 4.

Il relatore alla Camera, per questo provvedimento, è stato l'onorevole Bellocchio, il quale ha presentato un emendamento all'articolo 1 del testo originario, insieme all'onorevole Pisoni, in aderenza a quanto, all'unanimità, aveva stabilito, nel dare parere favorevole, la 5ª Commissione della stessa Camera. Infatti il provvedimento originario prevedeva soltanto l'elevazione del diritto erariale per gli alcoli da melassa. L'imposta di fabbricazione sugli alcoli è stata stabilita in 120.000 lire per ettanidro dal decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46. Gli stessi alcoli sono stati poi gravati di un diritto erariale — con la esenzione per l'alcole da vino — di 90.000, se di prima categoria, e di 40.000 per ettanidro se provenienti dal melasso. La Camera ha aumentato tale diritto rispettivamente a 130.000 e a 80.000, non limitando cioè l'aumento di 40.000 agli alcoli che godevano di una riduzione del diritto erariale, come l'alcole da melasso. Questo perchè, così come era originariamente formulato, il provvedimento comportava una perdita secca per l'erario in quanto, con l'aumento del diritto erariale da 40.000 a 80.000, non sarebbe stato più conveniente utilizzare il melasso rispetto alle sostanze vinose, depositate per 800.000 ettanidri nei magazzini dell'AIMA. E si tenga presente che noi importiamo 250.000 ettanidri di alcole da melasso, per cui la perdita, tenuto conto della misura del diritto erariale di 40.000 prima vigente, potrebbe essere addirittura di 10 miliardi, perchè 250.000 per 40.000 fanno 10 miliardi! Da questa constatazione trae origine la modifica introdotta dalla Camera che ha aumentato di 40.000 lire ad ettanidro anche gli alcoli per i quali il diritto erariale era stabilito nella misura di 90.000 lire ad ettanidro.

Quando è stato proposto l'emendamento, il Governo l'ha fatto proprio ed ha presentato un nuovo articolo 1, che è il testo dell'attuale provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Graviamo, quindi, anche sull'alcole di produzione nazionale. Per difenderci, perciò, diamo una bastonata ai nostri!

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. No, parliamo degli alcoli della prima categoria, che riguarda esclusivamente *whisky* e *vodka*, tanto per essere chiari, per cui è stato portato da 90.000 a 130.000 lire il diritto erariale; cioè si tratta delle stesse proporzioni di aumento del diritto erariale sull'alcole da melasso.

Il provvedimento riguarda, appunto, la protezione ulteriore della nostra produzione.

GIACALONE, relatore alla Commissione. Vediamo come reagisce la Comunità!

PINNA. La Comunità reagirà molto, molto male, come ha reagito altre volte dinanzi a provvedimenti come questi, che nel giro di tre giorni vengono varati senza ponderarne attentamente le implicazioni, come diceva il relatore. E poi facciamo le belle figure di fronte alla Comunità e rimborsiamo i denari!

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. È stato esaminato largamente anche questo aspetto, senatore Pinna. Però, circa questo argomento, va sottolineato il fatto che la Comunità non ha mai provveduto ad emanare il regolamento che riguarda questa materia. Qui ci troviamo, grosso modo, nella stessa situazione in cui ci siamo trovati per il famoso biossido di titanio, dove la Comunità non aveva provveduto mai ad emanare il provvedimento. Quindi, nella sostanza, la stessa Comunità aveva autorizzato l'applicazione di una accisa proprio perchè non era a posto con l'emanazione del regolamento, che era necessario.

Nel corso della discussione di ieri sono stati aggiunti anche due articoli, che sono il 3, il 4. L'articolo 3 riguarda il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati che viene portato a 12.000 lire (c'era addirittura una proposta di portarlo a 18.000 da parte del Parlamento), perchè sono questi gli alcoli che vengono spesso utilizzati in forme indebite.

L'articolo 2 riguarda lo sfruttamento delle patate, e quindi concerne la produzione nazionale: è una difesa della nostra produzione nazionale! Su questo argomento sono stati presentati alla Camera dall'onorevole relatore Bellocchio due emendamenti che oggi figurano nel testo che abbiamo dinanzi, perchè accolti: con il primo, laddove si parla di spiriti provenienti dalla distillazione di patate, è stato aggiunto: « di produzione nazionale »; e al penultimo comma, dove vengono stabilite l'entità del prezzo e le modalità, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio, si è aggiunto: « sentite le organizzazioni professionali dei produttori ».

La Camera ha dato i pareri favorevoli, sia come Commissione agricoltura, sia come Commissione bilancio e all'unanimità, su relazione dell'onorevole Bellocchio, si è espressa in senso favorevole al provvedimento.

Ritengo di non aver altro da aggiungere a quanto già detto dal relatore senatore Giacalone.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiaro aperta la discussione generale.

P E G O R A R O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nonostante questi chiarimenti conserviamo certe preoccupazioni che abbiamo espresse già al relatore.

Chiara è l'origine del provvedimento: sfavorevoli andamenti di mercato della produzione vinicola hanno consigliato negli anni scorsi la distillazione di grandissime quantità di vino (questo certamente investe un problema di carattere generale che per il momento non intendo approfondire). Questa situazione ha portato alla produzione di grandissime quantità di alcole. Dal Sottosegretario è stato ricordato l'alcole giacente in questo momento nei magazzini AIMA, che attende praticamente, di essere venduto.

Che cosa è successo? L'alcole da vino, nonostante l'esenzione del diritto erariale, in questo momento trova difficile mercato, perchè ha dei forti concorrenti. Come si sa be-

nissimo, uno dei più forti concorrenti è l'alcole che deriva dal melasso. Ora, da questa situazione traggono origine le proposte che sono contenute nel presente disegno di legge. Vi sono state — come ha già ricordato l'onorevole Sottosegretario — delle modifiche per quanto riguarda l'aumento generale dei diritti sull'alcole di prima categoria. Quello che ci interessa maggiormente in questo momento — ed ecco il problema da approfondire — sono le misure che riguardano l'alcole proveniente dal melasso. Qui le misure ridotte del diritto erariale vengono elevate, vorrei dire in modo consistente, e colpiscono, onorevole Sottosegretario, anche produzioni a carattere nazionale; infatti non si tratta soltanto di importazioni di melasso che viene poi lavorato nel nostro paese, bensì di consistenti produzioni a livello nazionale.

Sembra invece opportuna la normativa prevista dall'articolo 2, mediante la quale viene resa permanente l'esenzione dai diritti erariali sugli spiriti ottenuti dalla distillazione delle patate. Questo appare un provvedimento senz'altro giusto, poichè si equiparano gli spiriti ottenuti dalle patate a quelli della seconda categoria proveniente da materie vinose.

Come ho già detto, complessivamente sul provvedimento nutriamo delle perplessità, poichè in tempi recenti si è ritenuto di favorire la lavorazione del melasso dopo che c'erano stati momenti di grave crisi in alcune fabbriche, in alcuni stabilimenti che lo lavoravano. Ora, in definitiva, per favorire l'alcole da vino si penalizza la produzione di alcole proveniente dal melasso; questo è il problema. Certamente, come dicevo all'inizio, c'è una questione di carattere generale, nel senso che l'alcole, per i motivi che ho enunciato poc'anzi, è prodotto in quantità enorme, per cui dobbiamo operare per evitare di ricorrere alle distillazioni, come si è dovuto fare negli anni passati.

Ecco, a noi sembra difficile pensare di risolvere il problema con una battaglia tra l'alcole che deriva dal melasso e quello che deriva dal vino o dalle patate; forse ci stiamo illudendo operando in questa direzione, in quanto l'alcole che attualmente è depositato

nei magazzini è un quantitativo enorme. Siamo preoccupati perchè possono riprodursi situazioni come quelle che abbiamo vissuto qualche anno fa, cioè di fabbriche che minacciano la chiusura e di conseguenti forti agitazioni da parte degli operai e quindi di richieste di provvedimenti a favore del melasso, tipo quelli che sono stati presi nel passato. Abbiamo dunque una grossa preoccupazione al riguardo.

In sostanza, a noi sembrerebbe opportuno approfondire maggiormente il problema, per esaminare la possibilità di percorrere altre strade che, per la verità, per il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione non abbiamo avuto modo di studiare. Se, però, si dovesse pervenire all'approvazione del provvedimento così com'è formulato, noi manifestiamo le nostre riserve e preoccupazioni in relazione alle situazioni che inevitabilmente si produrranno tra qualche tempo nel nostro paese.

P I N N A. Vorrei soltanto chiedere alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario, poichè non è esplicitato nel disegno di legge, se il provvedimento è limitato ad un anno oppure se riguarda un arco di tempo indefinito.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. C'era stata una proposta dell'onorevole Golia di limitarlo al giugno del 1980, ma il relatore ed altri che sono intervenuti hanno manifestato parere contrario, in quanto il provvedimento, come è stato osservato, non può risolvere interamente il problema, ma deve mettere coloro che producono determinate materie in condizione di programmare e di investire in modo da non trovarsi nella situazione che viene lamentata. Limitandolo a soli due anni, questo provvedimento avrebbe il carattere della provvisorietà, il che comporterebbe un disinteresse da parte degli operatori economici ad operare investimenti, sia nel settore agricolo che in quello industriale.

R I C C I. Signor Presidente, non intendo entrare ora nel merito dell'entità degli oneri fiscali che, venendo equiparati, posso-

no determinare una situazione di difficoltà per l'uno o per l'altro tipo di prodotto dal quale si ricava lo spirito, però è anche vero che un trattamento differenziato delle materie prime da cui lo spirito si ottiene determina fra queste, o potrebbe determinare, una disparità di trattamento. Fino a quando non sorgono problemi, neanche di natura contingente, va bene così; però per quello che riguarda il melasso ci siamo trovati in passato di fronte ad una crisi di produzione alla quale, con i riflessi che vi sono stati, ha fatto seguito un periodo che ha « tirato », tant'è vero che il prezzo dello zucchero, che è poi il derivato della barbabietola, è notevolmente aumentato.

Ora il problema qual è stato? È stato che c'era una sovrapproduzione nel settore della barbabietola, così come l'abbiamo avuta nelle uve da vino, e quindi è stato necessario ad un certo momento decidere se distruggere una grande quantità di ricchezza che, comunque, poteva essere utilizzata (come avviene, ad esempio, con la distruzione degli agrumi, delle pesche o di altri prodotti) oppure se conservare al potenziale produttivo nazionale o al commercio internazionale i derivati della trasformazione di questi prodotti. Ciò per far sì che, pur raggiungendo l'obiettivo di mantenere inalterati i prezzi, cioè i redditi del lavoro agricolo, non venisse distrutta la produzione e che quindi quei prodotti non destinati alla distruzione potessero ancora essere immessi sul mercato italiano ed internazionale ed essere utilizzati.

Quest'anno abbiamo avuto un fenomeno simile nel mercato delle patate. Non è giusto — lo dico con tutto riguardo, com'è mio costume, ma con altrettanta lealtà e franchezza — che ci si faccia carico delle crisi di alcuni settori produttivi agricoli che investono talune regioni dove i produttori riversano dai carri agricoli, sui mercati e sulle piazze, i prodotti che non riescono a collocare perchè poi si prendono provvedimenti del tipo di quelli che qui sono stati richiamati, mentre invece non ci si fa carico degli stessi fenomeni quando si verificano in altri settori. C'è stato, ad esempio, un ritardo nella produzione delle patate novelle, che negli altri anni erano primaticce, per

cui il loro raccolto ha finito col coincidere con il raccolto normale delle patate. Si sono allora abbinare le due produzioni, determinando così una sovrapproduzione che mette in difficoltà, in crisi, intere regioni. Questo problema non interessa la mia zona perchè è una zona montana, ma ricordo tutte le battaglie che ci sono state inutilmente in questi anni per la Valle del Fucino o per la zona di Sulmona, dove hanno immesso sul mercato a 100 lire al chilo le patate, che poi sono andate a finire al macero, ma che successivamente sono arrivate a 800-1.000 lire al chilo; queste sono state le incongruenze della situazione.

Il provvedimento al nostro esame dovrebbe allora servire principalmente a fronteggiare questa situazione, cioè a mettere in condizione i produttori di conferire, ricavando un equo prezzo, la sovrapproduzione alle distillerie; il prodotto distillato è poi destinato ai magazzini dell'AIMA. È chiaro che la situazione di fatto da cui parte il disegno di legge è questa e ciò spiega anche l'urgenza con la quale il provvedimento viene affrontato, nel senso che esso deve far fronte al raccolto di oggi e non al raccolto futuro, perchè domani la situazione può essere diversa.

Pertanto, si sarebbe potuto anche indicare esplicitamente un termine finale di questo intervento prevedendo una modifica della situazione se non vi fosse la considerazione, che risponde alle preoccupazioni espresse dai colleghi, che un provvedimento temporaneo avrebbe significato veramente un intervento a difesa di un prodotto nazionale, in difformità con la disposizione della Comunità economica europea, per cui avrebbe determinato probabilmente quell'intervento della Corte di giustizia che si vuole evitare.

Dunque mi sembra di aver capito — chiedo scusa se sono in errore — che il melasso deriva dalla barbabietola, la cui produzione è tipica della Valle Padana. È giusto che ci facciamo carico di questi problemi, però una volta tanto cerchiamo di avere un minimo di comprensione anche per altre regioni che si trovano con una sovrapproduzione, al di fuori dei tempi stagionali, di un altro prodotto che dovrebbe essere distrutto e che

dovrebbe perciò creare perdita di lavoro e di reddito e che invece potrebbe essere salvato destinandolo alla distillazione. Dobbiamo garantire a questa massa enorme di produttori la possibilità di collocare il loro prodotto senza danno e con un equo prezzo.

In definitiva, mi permetterei di pregare i colleghi di superare qualche perplessità ed esprimere parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, che peraltro è stato ponderato e discusso anche dai colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una considerazione. A me sembra che il provvedimento possa suscitare delle perplessità, soprattutto in quanto esso costituisce una delle misure che dovrebbero servire a tamponare certe situazioni nell'ambito agricolo. Bisogna dire che non si possono davvero risolvere i problemi dell'agricoltura con misure di carattere fiscale.

Peraltro, com'è noto, questo provvedimento è stato promosso praticamente dal Ministro dell'agricoltura e, secondo voci che erano trapelate, doveva riguardare non soltanto questo settore, ma anche qualche altro, per cui si sarebbe persino ventilata una modifica dell'IVA per taluni prodotti.

Bisogna quindi che nell'ambito del Governo vi sia una presa di posizione molto precisa in ordine anche alle richieste che possono provenire dal settore dell'agricoltura per iniziative nel campo fiscale finalizzate a tamponare determinate situazioni. Credo bisognerà pretendere una impostazione di programma riguardante certi settori, in modo tale da non giungere a situazioni di sovrapproduzione.

Ritengo però che, pur con queste perplessità che ognuno di noi può sollevare, non possa essere accolta in questo momento la proposta di sospendere la discussione del provvedimento per consentire alla Commissione un maggiore approfondimento del problema. Il provvedimento in esame, infatti, deve essere approvato o respinto: questo per quale motivo? Per il fatto che un ulteriore lasso di tempo tra l'approvazione della Camera dei deputati e quella da parte della nostra Commissione consentirebbe un'impor-

6^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

tazione notevole dei prodotti di cui trattasi dando luogo a sicuri fenomeni speculativi, per cui il provvedimento non avrebbe alcuna efficacia.

A mio parere, pertanto, è necessario superare le perplessità che indubbiamente il disegno di legge fa sorgere e che io stesso non posso fare a meno di manifestare. Neanche a me peraltro piace questo modo di legiferare attraverso provvedimenti approvati sotto la spinta dell'urgenza e soprattutto introducendo misure fiscali che rompono degli equilibri che si erano a suo tempo composti per altri provvedimenti dopo lunghissime discussioni nell'ambito di questa Commissione.

Invito quindi gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame in quanto — come ho già detto — un rinvio della discussione determinerebbe quasi certamente fenomeni speculativi, che invece è necessario evitare.

A L E T T I. È certo che ci troviamo di fronte a due bisogni uguali e contrari in due zone geografiche entrambe con caratteristiche e problemi specifici: un bisogno del Sud di difesa della superproduzione delle patate ed un bisogno invece del Nord di non aggravare la situazione della produzione del melasso da barbabietola, specialmente alla vigilia di un raccolto.

Vorrei però sapere dall'onorevole rappresentante del Governo — ed avere quindi assicurazioni in proposito — se il provvedimento verrebbe esteso anche alle importazioni da altri paesi della CEE; altrimenti infatti ci troveremmo nella condizione assurda di favorire l'importazione dei prodotti da quei paesi a danno della produzione nazionale e dell'eventuale collocamento delle scorte eccedenti.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame verranno applicate soltanto sui prodotti nazionali.

A L E T T I. Non c'è dubbio allora che si correrà il rischio di favorire notevolmente

l'importazione dei prodotti da altri paesi della CEE.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero precisare che il diritto erariale viene pagato sull'alcole da melasso nel momento in cui viene utilizzato per usi soggetti ad imposta, cioè liquori e profumi: non vedo quindi la ragione di tutte le preoccupazioni che qui sono state manifestate.

A L E T T I. Mi permetto allora di confermare l'opportunità della richiesta del senatore Pinna di stabilire una data di scadenza del provvedimento, che a mio parere ha una sua logica fondamentale: basta infatti una gelata o un cattivo andamento stagionale per rovesciare completamente questa situazione eccezionale. Ritengo pertanto anche io che il provvedimento dovrebbe almeno essere limitato nel tempo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G I A C A L O N E, *relatore alla Commissione*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i chiarimenti che ci ha voluto fornire colmando, per così dire per certi aspetti, il vuoto di informazione in ordine ai lavori svolti in proposito nell'altro ramo del Parlamento. Devo aggiungere subito, però, che ciò nonostante rimangono nel relatore le perplessità di fondo già manifestate, per cui egli si rimette al giudizio ed alla valutazione della Commissione.

Per quanto riguarda invece la proposta di limitare nel tempo l'efficacia del provvedimento avanzata dal senatore Pinna, sono convinto della giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo. In altri termini se dobbiamo mettere alcune industrie in condizione di valutare l'opportunità di utilizzare l'alcole derivato dalle patate o dal vino al posto di quello derivato dal melasso, sarebbero dannosi dei limiti temporali: chi garantisce infatti alle industrie la convenienza della trasformatio-

6ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1978)

ne, se poi gli investimenti indispensabili per la trasformazione stessa vengono vanificati nel tempo? Per questo motivo — ripeto — non riterrei opportuno limitare nel tempo la validità delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già fornito i chiarimenti richiesti nonché alcuni ragguagli sul dibattito intervenuto alla Camera nel corso del mio precedente intervento. Ritengo quindi di non dover aggiungere altro, se non la considerazione che la norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge, relativa in particolare all'alcole denaturato, che eleva da 6.000 a 12.000 lire per ettanidro il diritto erariale speciale, si applica anche alle attuali giacenze nonché alle merci viaggianti. Un eventuale ritardo nell'approvazione del disegno di legge — di cui pertanto non posso che sollecitare una rapida conclusione — favorirebbe pericolose manovre speculative.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è aumentato da lire 90.000 a lire 130.000 per ettanidro.

Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a lire 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro.

È approvato.

Art. 2.

Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale non

rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi:

a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale;

b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute.

L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.

È approvato.

Art. 3.

È elevato a lire 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

È approvato.

Art. 4.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

È approvato.

Art. 5.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresì agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.

È approvato.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte interessate devono fare denuncia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli precedenti debbono essere versati alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.

È approvato.

Art. 7.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 6 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 6.

È approvato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L U Z Z A T O C A R P I. A nome del Gruppo al quale appartengo, desidero esprimere nei confronti di questo provvedimento notevoli perplessità. Dichiaro pertanto che il nostro sarà un assenso molto critico, anche perchè riteniamo che sia necessario rivedere tutto il problema delle imposte di fabbricazione sugli alcoli; infatti — almeno a quanto mi risulta — le entrate relative sono nettamente inferiori a quelle che il Governo presupponeva di ottenere. Nel caso specifico, peraltro, è evidente che occorre un maggiore collegamento tra le richieste del Ministero dell'agricoltura e le esigenze del Ministero delle finanze, poichè anche in questo settore le evasioni e gli illeciti fiscali non sono forti.

In conclusione, pur riaffermando le nostre più ampie perplessità, vista anche l'urgenza del provvedimento e considerato che non vi è ormai alcuna possibilità di apportare delle modifiche, esprimo voto favorevole a nome del Gruppo socialista.

M A R A N G O N I. In sede di dichiarazione di voto non posso che ribadire a nome del Gruppo comunista le perplessità manifestate e le osservazioni fatte dal senatore Pegoraro nonchè dallo stesso relatore, dichiarando che provvedimenti di questo genere non ci convincono perchè non portano alcun contributo serio alla soluzione dei problemi del settore in quanto richiederebbero evidentemente una maggiore meditazione ed un maggiore approfondimento. È necessario tenere presente infatti che in fondo l'Italia è un solo paese, e noi vorremmo evitare di dare la sensazione che si emanano provvedimenti tenendo conto di più Italie e delle diverse situazioni che ogni zona presenta.

In particolare, desidero ricordare che, per quanto riguarda le misure sul melasso, abbiamo avuto occasione di interessarci più volte del problema e certamente le preoccupazioni espresse nel corso del suo intervento dal senatore Pegoraro in ordine ai pericoli per l'occupazione del settore derivanti dall'aumento dei diritti erariali sul-

l'alcole da melasso sono più che fondate. Fra pochi giorni infatti si avrà certamente negli zuccherifici una situazione estremamente preoccupante. Voglio precisare peraltro che con questo non intendo fare l'avvocato di difesa del monopolio saccarifero, anche perchè questo non ne ha certamente bisogno, ma solo manifestare le mie più vive preoccupazioni per i lavoratori del settore. Una delle più grosse questioni che sta davanti al Parlamento ed al paese è proprio quella dell'occupazione; ora, noi sappiamo perfettamente che, ogni qualvolta si è profilata una situazione di crisi nel settore, si sono minacciati licenziamenti e chiusure, per cui certamente questo fenomeno si ripeterà andando così contro la volontà del Parlamento e gli impegni che la maggioranza si è assunta nei confronti appunto dell'occupazione

Tutto questo, quindi, dobbiamo averlo presente. Tuttavia, pur non condividendo il modo in cui il provvedimento è stato formulato, nè l'urgenza con la quale ci è stato sottoposto per le conseguenze che ne possono derivare, e pur ribadendo questa nostra posizione molto critica in ordine a provvedimenti di questo tipo, riteniamo che nell'attuale situazione il nostro voto non possa che essere favorevole; invitiamo peraltro il Governo, per l'avvenire, a predisporre in tempo i provvedimenti da sottoporre all'esame del Parlamento, informandone le categorie interessate, al fine di pervenire a soluzioni che siano rispondenti a quella che è la situazione nazionale.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,20.